

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1669 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2020

relativa a un progetto pilota per l'attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 è un'applicazione software online, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli ad assolvere gli obblighi di cooperazione amministrativa, compresi quelli relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione. Realizza ciò fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, consente alla Commissione di realizzare progetti pilota al fine di valutare se l'IMI possa costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede la libera circolazione dei dati diversi dai dati non personali all'interno nell'Unione europea. Esso stabilisce inoltre le condizioni per l'accesso delle autorità competenti ai dati, per la richiesta di assistenza e per la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di consentire l'accesso ai dati trattati e conservati in un altro Stato membro. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1807, un'autorità competente può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 di tale regolamento, qualora l'autorità competente richiedente non ottenga accesso ai dati e non esista un meccanismo specifico di cooperazione in base al diritto dell'Unione o ad accordi internazionali per lo scambio di dati tra autorità competenti di diversi Stati membri.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1807, gli Stati membri, ove giustificato dall'urgenza e a determinate condizioni, possono imporre misure provvisorie per la rilocalizzazione dei dati. Se tali misure provvisorie prevedono la rilocalizzazione dei dati per un periodo superiore a 180 giorni dalla rilocalizzazione, la Commissione ne è informata. Inoltre la Commissione scambia informazioni con gli Stati membri circa le esperienze in tal senso.
- (5) L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807. Dette disposizioni dovrebbero pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

